

AOOCRT Protocollo n. 0004048/29-03-2024





Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio regionale dott. Antonio Mazzeo SEDE

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art. 174 del Regolamento Interno.

OGGETTO: in merito all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili.

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale." con particolare riferimento al Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili";

Visto il D.lgs 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.".

Premesso che,

il Capo IV della legge n. 342/2000 istituisce l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa), in particolare: l'art 90 "Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili" dispone che "A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997". Il comma 3 dispone che "la ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999";

il comma 2 dell'art. 91 esclude al pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza;

l'art. 92 stabilisce l'imposta nella misura di cui è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. Il comma 4 stabilisce che l'Imposta sia applicabile in misura di circa euro 0,50 - poiché la legge fa riferimento alle vecchie lire - per ogni tonnellata e frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo.

Considerato che,

la Regione Toscana dovrebbe disciplinare e dettare le disposizioni regolamentari, ed è competente

all'incasso, al controllo e all'accertamento del regolare assolvimento dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa);

in data 9 febbraio 2011 sul sito della Regione Toscana viene pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Tasse, Nencini: 'In Toscana sono di meno. Niente balzelli su disoccupazione, benzina e aerei'» il quale dichiara: "Anche la tassa n.86, chiamata tassa sugli aerei, che sarebbe l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei, in Toscana non esiste.". Come se a differenza di altre tasse - di fatto imposta - quella sulle emissioni sonore degli aeromobili fosse a carico dei cittadini, anzi sarebbe servita per le opere di insonorizzazione a favore degli stessi che, a seconda delle zone, vivono quotidianamente con il rumore in certi casi "assordante" degli aeromobili.

Ricordato che,

l'articolo 8, comma 1 del D.lgs n.68/2011 dispone che "Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili [...] di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.", ma non è questo il caso poiché, stando a quanto dichiarato nel comunicato di cui sopra, non è mai stata istituita.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga il Presidente e la Giunta regionale per conoscere

se risulta vero quanto dichiarato dall'allora assessore regionale in merito alla non sussistenza della suddetta imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa), e le motivazioni per le quali non è stato utilizzato questo strumento a favore dei cittadini come risarcimento dei disagi subiti;

se vi siano stati contenziosi amministrativi e/o eventuali pronunce di costituzionalità e, nel caso non vi siano stati, a quanto ammontano gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui in oggetto dalla Regione Toscana prima del 2011, con specificazione di quanto eventualmente trasferito ai singoli Comuni interferiti dalle emissioni sonore aeroportuali;

se intenda introdurre l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, con motivazione della scelta politica tenendo di conto che l'attuale amministrazione ha aumentato l'addizionale IRPEF per il 2024.